

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

L'AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione Regionale della Puglia (di seguito denominata "DIREZIONE REGIONALE") con sede in Bari, via Amendola n.201/7, rappresentata dal dott. Aldo Polito, in qualità di Direttore Regionale

E

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI di BARI con sede in Bari, piazza Enrico De Nicola
L'ORDINE DEGLI AVVOCATI di BRINDISI con sede in Brindisi, via Lanzellotti 3
L'ORDINE DEGLI AVVOCATI di FOGGIA con sede in Foggia, viale I Maggio 1
L'ORDINE DEGLI AVVOCATI di LECCE con sede in Lecce, viale M. De Pietro 3
L'ORDINE DEGLI AVVOCATI di LUCERA con sede in Lucera, piazza Tribunali
L'ORDINE DEGLI AVVOCATI di TARANTO con sede in Taranto, via Marche
L'ORDINE DEGLI AVVOCATI di TRANI con sede in Trani, piazza Duomo 1

tutti rappresentati dall'avv. Francesco Logrieco, in qualità di Presidente dell'Unione degli Ordini Forensi di Puglia

VISTO

l'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che ha introdotto, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro relative ad atti dell'Agenzia delle entrate, un rimedio – "il reclamo e la mediazione" (di seguito, per brevità, anche solo mediazione) – da esperire in via preliminare ogni qualvolta si intenda presentare un ricorso, pena l'inammissibilità dello stesso.

CONSIDERATO

- che è comune interesse delle parti realizzare una proficua collaborazione nella gestione della mediazione tributaria, al fine di migliorare i rapporti tra i Contribuenti, rappresentati dagli iscritti agli Ordini degli Avvocati, e l’Agenzia delle Entrate, favorendo la soluzione delle questioni già in sede amministrativa;
- che è comune auspicio delle parti che gli esiti della mediazione possano offrire rilevanti contributi al fine sia di migliorare la qualità degli atti amministrativi, sia di contribuire a sviluppare la *tax compliance*;
- che la mediazione offre agli Avvocati l’opportunità di rappresentare sollecitamente, in dialogo con l’Ufficio, le ragioni dei Contribuenti e di difendersi preliminarmente in sede amministrativa;
- che la mediazione consente alle parti di affrontare le vicende tributarie secondo una logica tendente alla sistematica affermazione di soluzioni legittime e trasparenti, rimuovendo eventuali vizi dell’atto amministrativo.

CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Attività oggetto del Protocollo

Con il presente Protocollo d’intesa si definiscono le modalità di collaborazione tra le Direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate della Puglia (di seguito, per brevità, Uffici) e gli Ordini degli Avvocati di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e Trani, volte ad assicurare un celere e proficuo svolgimento del procedimento di mediazione.

Art. 2 Impegni degli Ordini degli Avvocati

Gli Ordini degli Avvocati si impegnano a organizzare apposite iniziative divulgative per informare i propri iscritti sulle opportunità offerte dal nuovo istituto della mediazione.

Gli Ordini degli Avvocati, inoltre, si impegnano a sensibilizzare i propri iscritti a:

1. evidenziare il carattere preventivo e obbligatorio dell'istituto;
2. indicare nell'istanza di mediazione i recapiti di PEC, posta elettronica ordinaria e/o fax presso i quali il professionista intende ricevere le comunicazioni relative al procedimento di mediazione, al fine di consentire un rapido scambio di comunicazioni;
3. allegare, in copia, all'istanza di mediazione tutti i documenti richiamati nella stessa istanza o che si ritengano comunque utili o necessari al fine di supportare le tesi nella medesima sostenute;
4. partecipare, in modo collaborativo, al contraddittorio con l'Ufficio, al fine di pervenire ad una definizione del procedimento in linea con i principi della giusta imposizione, del giusto procedimento e di quelli sanciti dallo Statuto del contribuente.

Art. 3 Impegni degli Uffici

La Direzione Regionale impegna gli Uffici della Puglia:

1. ad esaminare sistematicamente tutte le istanze in modo approfondito e con spirito di collaborazione;
2. a comunicare, nel caso in cui l'istanza presentata sia improponibile, utilizzando i recapiti indicati dal professionista, le ragioni di tale improponibilità preferibilmente entro 20 giorni dalla sua presentazione, così da consentire la tempestiva costituzione in giudizio del Contribuente;
3. ad accogliere le istanze in tutti i casi in cui ne sussistano i presupposti, in aderenza ai principi fissati dallo Statuto del contribuente;
4. ad utilizzare i recapiti indicati dal professionista per inviare rapide comunicazioni utili ai fini della proficua gestione del procedimento e dell'eventuale processo;
5. a concedere, su richiesta del professionista munito di procura ai sensi di legge, qualora ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2-quater, comma 1-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, la sospensione, in tutto o in parte, dell'esecuzione dell'atto impugnato, in modo che l'attivazione del procedimento amministrativo non provochi significativi danni patrimoniali al Contribuente;

6. ad invitare il professionista, informalmente o in sede di contraddittorio, ad esibire entro un termine possibilmente non superiore a 7 giorni, atti o documenti non allegati all'istanza, ritenuti rilevanti ai fini della completezza e della proficua trattazione dell'istanza;
7. a promuovere, anche su richiesta del professionista, l'eventuale contraddittorio, partecipandovi in modo collaborativo al fine di pervenire ad una definizione della mediazione in linea con i principi della giusta imposizione, del giusto procedimento e di quelli sanciti dallo Statuto del contribuente;
8. a formulare una proposta di mediazione qualora ne ricorrano i presupposti;
9. a rendere edotto il professionista circa le modalità di perfezionamento della mediazione;
10. a ritenere validi i pagamenti anche quando, per errore scusabile, le somme versate siano lievemente inferiori a quelle dovute ovvero siano versate con lieve ritardo, a condizione che l'irregolarità sia tempestivamente sanata anche a seguito di richiesta dell'Ufficio;
11. nell'ipotesi di esito negativo del procedimento di mediazione, a redigere una motivazione completa e dettagliata quanto ai motivi del diniego dell'istanza.

Art. 4

Monitoraggio dell'andamento della mediazione tributaria

La Direzione Regionale e gli Ordini degli Avvocati si impegnano a realizzare, presso ogni Direzione Provinciale, un "osservatorio" sull'andamento della mediazione tributaria e ad organizzare incontri periodici nell'ottica di un confronto costruttivo, finalizzato anche alla soluzione di eventuali criticità evidenziate nella gestione che siano di ostacolo al conseguimento delle finalità dell'Istituto.

Si impegnano, inoltre, ad effettuare, anche attraverso la costituzione di un nucleo misto di esperti scelti in pari numero tra iscritti agli Ordini degli Avvocati e Funzionari delle Direzioni Provinciali, una costante ricognizione della giurisprudenza delle Commissioni tributarie locali, nelle cui circoscrizioni ha sede l'Ufficio, al fine della corretta e proficua trattazione delle istanze di mediazione e della realizzazione della giusta imposizione.

Art. 5
Divulgazione del Protocollo

La Direzione Regionale e gli Ordini degli Avvocati si impegnano a dare la massima diffusione al presente Protocollo d'intesa.

Art. 6
Vigenza del Protocollo

Il presente Protocollo entra in vigore alla data di sottoscrizione e produce effetti per un anno. Si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta prima della scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bari, 19 febbraio 2013

Per l'Agenzia delle Entrate
Il Direttore Regionale della Puglia

firmato **Aldo POLITO**

Per gli Ordini degli Avvocati di
Bari – Brindisi – Foggia – Lecce –
Lucera – Taranto – Trani
*Il Presidente dell'Unione
degli Ordini Forensi di Puglia*

firmato **Francesco LOGRIECO**